

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 762)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(NENNI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

e col Ministro delle Finanze

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Concessione di indennizzi in favore di cittadini italiani che hanno subito danni nel Congo nel periodo settembre-dicembre 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione vengono stabilite le modalità per la corresponsione di risarcimenti in favore di connazionali per i danni subiti nel Congo, in conseguenza di « atti illeciti » degli « agenti » delle Nazioni Unite compiuti nel periodo settembre-dicembre 1961.

Tale provvedimento trae origine dallo scambio di note del 18 gennaio 1967 intervenuto, dopo laboriosi interventi, tra la rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite ed il Segretario dell'organizzazione.

Detto documento precisa che è stata riconosciuta in via forfettaria e transattiva la somma di 150.000 dollari ed, in aggiunta, 2.500.000 franchi congolese (non trasferibili),

pari globalmente a lire 103.300.000, destinata ad indennizzare i danni arrecati dal personale delle Nazioni Unite a seguito di « atti illeciti » (e non anche quelli derivanti da « necessità militari »); e che la ripartizione della predetta somma resta di esclusiva responsabilità del Governo italiano.

Gli importi indicati nello scambio di note risultano già versati.

Di conseguenza è stato predisposto l'unito disegno di legge che, nel disciplinare la materia, contempla le seguenti previsioni:

All'articolo 1 viene precisato il fine del provvedimento, con la « autorizzazione alla corresponsione » dell'indennizzo, e specificata quindi la natura dell'interesse legittimo dei danneggiati, quale è stato qualifi-

cato dai numerosi accordi internazionali intervenuti in materia di indennizzi dal 1947 in poi.

All'articolo 2 vengono stabilite le modalità tecnico-giuridiche per l'accertamento del danno e per l'attribuzione dell'indennizzo relativo sulla base dei principi già sperimentati e adottati in provvedimenti similari (legge n. 452 del 18 marzo 1968 per l'esecuzione dell'accordo italo-cecoslovacco del 27 luglio 1967; schema di disegno di legge per l'esecuzione dell'accordo italo-romeno del 23 gennaio 1968, eccetera).

Infatti, ad evitare la pesante e difficile procedura del riparto fra i danneggiati (accertati o ancora da accertare) della citata somma forfettaria di 103 milioni di lire, si è stabilito di fissare gli indennizzi sulla base dei valori (correnti nel Congo nel dicembre 1961) determinati dal Ministero delle finanze — Direzione generale catasto e servizi tecnici erariali — che ha una annosa e valida competenza in tale materia; e di corrisponderli con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione interministeriale, già operante sin dal 1955, prevista dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 (indennizzi per beni perduti per effetto del trattato di pace e accordi connessi o collegati).

Tale procedura potrà incidere assai modestamente sulla spesa complessiva e renderà più celere la concessione del risarcimento.

All'articolo 3 vengono definite le modalità per il versamento all'entrata del bilancio delle somme corrisposte dalle Nazioni Unite (e tale operazione, come già chiarito, è stata già regolata); nonchè per la erogazione degli indennizzi da effettuarsi con le normali disponibilità del capitolo n. 3249 del bilancio del Tesoro, a cui fanno carico le spese per gli oneri dipendenti dall'esecuzione del trattato di pace e di accordi ad esso collegati o successivamente stipulati in materia di indennizzi vari.

L'articolo 4 prevede il termine di 60 giorni per la presentazione delle domande e la validità delle istanze di indennizzo già prodotte.

Al riguardo notasi che sono stati già acquisiti n. 131 fascicoli e che per 39 casi è stata già disposta una procedura di accertamento da parte delle Nazioni Unite, con il riconoscimento delle loro responsabilità per gli atti illeciti riscontrati fondati.

L'articolo 5, con la consueta formulazione, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, data la necessità di pervenire sollecitamente alla erogazione degli indennizzi.

Onorevoli senatori, quanto sopra esposto è sufficiente, si ritiene, a dimostrare la necessità e l'urgenza della emanazione della presente legge che si sottopone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione di un indennizzo ai cittadini italiani, persone fisiche e giuridiche, che, a seguito di atti illeciti compiuti dal personale delle Nazioni Unite, abbiano subito danni nel Congo durante il periodo settembre-dicembre dell'anno 1961.

Art. 2.

L'entità dei danni di cui all'articolo precedente sarà determinata dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze in base agli accertamenti compiuti dalle Nazioni Unite, alla documentazione acquisita dalle autorità italiane e tenendo conto dei valori correnti nel territorio congolese al dicembre 1961. L'indennizzo sarà corrisposto con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Commissione interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 3.

Le somme corrisposte dalle Nazioni Unite, a titolo di liquidazione transattiva per i danni arrecati, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Alla spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 1 della presente legge si provvede con le disponibilità del capitolo n. 3429 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione del trattato di pace e di accordi internazionali.

Art. 4.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro — entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.